RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 51

Durata del mandato ed eleggibilita' Il consiglio resta in carica tre anni. I consiglieri non possono essere eletti per piu' di tre mandati consecutivi. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non e', allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. In deroga a quanto disposto dal primo periodo, e' consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei tre mandati precedenti e' stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. La ricandidatura e' possibile trascorsi sei anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-51

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it